



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento V - Appalti e contratti
Direzione - DPT0500

e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4830 del
18/12/2023

Il Dirigente del servizio
Monni Federico

Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Nunzia Ciuffreda

Responsabile del procedimento

Dott. Federico Monni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Gara comunitaria a procedura aperta, artt. 186 e ss. del D.Lgs.36/23 e 70, comma 1 e 71, comma 1, D.Lgs. n. 36/23, indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, come da deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, finalizzata alla stipula di Convenzione per "l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali."*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTO

- l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione è istituito l'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
- l'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;
- l'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip



S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione, per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

- l'art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall'art.1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l'ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018 di attuazione dell'art. 9 comma 3 del D. L. n. 66/2014 che individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore a decorrere dal 2018, integrando quelle già fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015;

- la Delibera ANAC di aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori n. 643 del 22 settembre 2021, tra i quali figura anche la Città metropolitana di Roma Capitale;

Premesso

che con DPCM del 24/12/2015 sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche,



nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

che questo Ufficio del Soggetto Aggregatore - Città metropolitana di Roma Capitale, in vista della pubblicazione di una gara aggregata avente ad oggetto “l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, data la particolare tipologia e complessità del servizio, ha ritenuto opportuno attivare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n. 36/23;

che con apposito avviso, pubblicato in data 10/10/2023 sulla piattaforma telematica della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, gli operatori economici sono stati invitati a manifestare la propria disponibilità a partecipare ad un incontro tecnico, per la definizione delle caratteristiche del servizio;

che in data 17/10/23, come da verbale a cui si rinvia da ritenersi qui integralmente riportato, si è svolto l’incontro tecnico con gli operatori economici/associazioni che hanno fatto pervenire entro il termine previsto, la richiesta di partecipazione;

-che, questo Ufficio ha provveduto ad analizzare dati ISTAT - statistiche incidenti stradali nel Lazio, anno 2022;

che questo Ufficio del Soggetto Aggregatore - Città metropolitana di Roma Capitale, sulla base degli elementi acquisiti, ha provveduto ad elaborare apposta strategia di gara finalizzata innanzitutto ad una efficace suddivisione in lotti;

che ha operato, quindi, la suddivisione del territorio, afferente la suindicata gara, in 3 lotti di seguito riportati con i relativi massimali di spesa:

Lotto 1- Roma Capitale, Società Partecipate Roma Capitale - Città metropolitana di Roma Capitale e relativi Comuni: comprende la città di Roma Capitale, le società partecipate del Comune di Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma Capitale, i Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale ubicati a nord-ovest della città di Roma



Città metropolitana di Roma Capitale

Capitale (Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Canale Monterano, Manziana, Bracciano, Trevignano Romano, Cerveteri, Ladispoli, Anguillara Sabazia, Fiumicino, Campagnano di Roma, Mazzano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Formello, Sacrofano, Riano, Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Sant'Angelo Romano, Palombara Sabina, Sant'Oreste, Ponzano Romano, Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina, Civitella San Paolo, Capena, Fiano Romano, Montelibretti, Moricone, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio) ed eventuali società partecipate nonché i Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale ubicati nel territorio sud-est della città di Roma Capitale (Guidonia Montecelio, San Polo dei Cavalieri, Marcellina, Licenza, Roccagiovine, Roviano, Tivoli, Vicovaro, Saracinesco, Sambuci, Cerreto Laziale, Ciciliano, Casape, Castel Madama, Marano Equo, Agosta, Rocca Canterano, Canterano, Rocco di Santo Stefano, San Gregorio de Sassola, Poli, Capranica Prenestina, Pisoniano, Gerano, Percile, Mandela, Cineto Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano, Riofreddo, Anticoli Corrado, Arsoli, Cervara di Roma, Camerata Nuova, Subiaco, Affile, Roiate, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Bellegra, San Vito Romano, Olevano Romano, Genazzano, Cave, Palestrina, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano, Zagarolo, Colonna, San Cesareo, Galliciano nel Lazio, Monte Compatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Nemi, Velletri, Lariano, Genzano di Roma, Lanuvio, Labico, Valmontone, Artena, Colleferro, Segni, Gavignano, Montelanico, Gorga, Carpineto Romano, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno) ed eventuali società partecipate fino al raggiungimento dell'importo massimo di € **18.000.000,00** CIG A03EACA7E9

Lotto 2 - Lazio Nord: ricomprende i Comuni/Province afferenti alle province di Rieti e Viterbo (Lazio nord) ed eventuali società partecipate dagli stessi fino al raggiungimento dell'importo massimo di € **1.500.000,00** CIG A03EAD61D2

Lotto 3 - Lazio Sud: ricomprende i Comuni/Province afferenti alle province di Latina e Frosinone ed eventuali società partecipate fino al raggiungimento dell'importo massimo di € **3.000.000,00** - CIG A03EAE4D5C

che la suddivisione dei lotti sopra riportata si ritiene possa soddisfare puntualmente le esigenze di aggregazione della spesa finalizzata ad economie di scala e, nel contempo, garantire la partecipazione anche delle piccole e medie imprese, tenuto anche conto dei requisiti prescritti, avendo conformato i lotti in modo differenziato in considerazione, oltre che della estensione della rete stradale e dei flussi veicolari, dell'esigenza di garantire un'omogeneità operativa nell'ambito dei territori provinciali di riferimento e dei dati statistici disponibili ai fini della definizione del valore stimato dei singoli Lotti;



che, in particolare, i requisiti di capacità economico-finanziaria sono stati commisurati all'obiettivo di garantire un'ampia partecipazione degli operatori economici presenti nell'ambito dello specifico settore di mercato mentre sia i requisiti di capacità tecnica che i parametri valutativi sono stati elaborati in ossequio alle previsioni del D.Lgs. n.36/2023;

che è stata prevista la predisposizione di una Convenzione della durata di 12 mesi; che la stazione appaltante, tre mesi prima della scadenza della Convenzione, si riserva la facoltà di prorogare la stessa per i successivi due anni da esercitarsi disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno in modo da consentire l'adesione a tutti gli enti locali presenti nel territorio regionale interessati;

RITENUTO necessario

procedere all'indizione di una gara aggregata avente ad oggetto la stipula di una Convenzione della durata di 12 mesi con facoltà di proroga per i due anni successivi per "l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali", per l'individuazione del contraente, da espletarsi

con procedura aperta ai sensi degli artt.186 e ss. del D.Lgs. 36/23 e 70, comma 1 e 71, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, e ss.mm.ii., assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

individuare quale Responsabile del Procedimento, il Direttore del Dipartimento V - Direzione: Ufficio del Soggetto Aggregatore: Dott. Federico Monni.

Considerato

che questo Ufficio del Soggetto Aggregatore - Città metropolitana di Roma Capitale, ha suddiviso la gara in 3 Lotti territoriali e, per ciascun Lotto, l'aggiudicatario - che stipulerà con la Città metropolitana di Roma Capitale la relativa Convenzione - deve assicurare la prestazione dei servizi fino al raggiungimento degli importi massimi sotto indicati;



che gli importi massimi di ogni Convenzione, calcolati sulla base dell'offerta del fornitore e dei quantitativi indicativi forniti in sede di gara non sono in alcun modo vincolanti né per la Città metropolitana né per gli Enti Contraenti;

che gli importi dei lotti di cui al comma precedente sono così suddivisi con la precisazione che a tali importi dovranno essere aggiunti i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso (quantificati dalle singole Amministrazioni contraenti in sede di adesione alla Convenzione):

Lotto 1: Importo massimale annuale di € 6.000.000,00 oltre IVA

importo del servizio € 6.000.000,00 oltre IVA, di cui una percentuale dell'80% per costi della manodopera per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);

Lotto 2: Importo massimale annuale di € 500.000,00 oltre IVA

importo del servizio € 500.000,00 oltre IVA, di cui una percentuale dell'80% per costi della manodopera per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);

Lotto 3: Importo massimale annuale di € 1.000.000,00 oltre IVA

importo del servizio € 1.000.000,00 oltre IVA, di cui una percentuale dell'80% costi della manodopera per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;



Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa parte integrale del presente provvedimento:

1. di indire la procedura di gara aggregata avente ad oggetto la stipula di una Convenzione della durata di 12 mesi per l'affidamento in concessione del servizio di



ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

2. di stabilire che la gara in argomento verrà esperita mediante procedura aperta ai sensi dagli artt. 186 e ss. del D.Lgs. 36/23 e 70, comma 1 e 71, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

3. di prevedere la divisione in 3 lotti territoriali di seguito indicati con i relativi massimali annui di spesa:

Lotto 1: Importo massimale annuale di € 6.000.000,00 oltre IVA CIG A03EACA7E9

importo del servizio € 6.000.000,00 oltre IVA, di cui una percentuale dell'80% per costi della manodopera per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);

Lotto 2: Importo massimale annuale di € 500.000,00 oltre IVA CIG A03EAD61D2

importo del servizio € 500.000,00 oltre IVA, di cui una percentuale dell'80% per costi della manodopera per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);

Lotto 3: Importo massimale annuale di € 1.000.000,00 oltre IVA CIG A03EAE4D5C

importo del servizio € 1.000.000,00 oltre IVA, di cui una percentuale dell'80% costi della manodopera per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);

4. di prevedere la facoltà, per la stazione appaltante, tre mesi prima della scadenza della Convenzione, di prorogare la stessa per i successivi due anni da esercitarsi disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno; durante il periodo di proroga, l'Amministrazione si riserva la facoltà di bandire una nuova gara. A seguito dell'aggiudicazione della nuova gara, la nuova ditta aggiudicataria subentrerà nella esecuzione del servizio;



5. di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla proroga tecnica della durata della Convenzione al ricorrere delle relative condizioni di legge. Tale proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

6. di approvare la documentazione di gara afferente la procedura di cui trattasi all'uopo conservata agli atti dell'ufficio.